

ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FRACCACRETA"

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI
ALUNNI**

**Aggiornato con delibera n. 20 del Consiglio
di Istituto del 24 aprile 2020**

Premessa

1. Il rispetto deve essere alla base dei comportamenti di tutti. Chiunque non si senta rispettato ha il diritto di chiedere spiegazioni e di rivolgersi agli insegnanti ed eventualmente al Dirigente Scolastico.
2. Nei rapporti tra alunne e alunni, perciò, non sono ammessi atti di "bullismo", cioè molestie, intimidazioni, minacce e ricatti (per esempio richieste di oggetti, merende, denaro), a parole o a gesti, perché offendono la dignità e feriscono i sentimenti delle persone.
3. Tutte le persone hanno il diritto di crescere in un ambiente sereno, senza essere oggetto di prese in giro e di offese, spesso giustificate da chi le fa come "scherzo", ma che in realtà sono una mancanza di rispetto e una limitazione della libertà altrui. **Solo chi le riceve può stabilire se si tratta di offese o di scherzi. L'offesa, anche se è involontaria, resta un'offesa.** Sono atti particolarmente dannosi e pericolosi: spinte, sgambetti, aggressioni.
4. Durante le lezioni e durante le ricreazioni non sono ammessi oggetti che possono arrecare danno agli altri, come petardi, oggetti contundenti e simili. Il divieto vale anche per le pertinenze scolastiche: ingressi, cortili, piazzali ecc. (tali oggetti saranno ritirati immediatamente e non restituiti).
5. Qualora l'alunno venga sorpreso, durante l'attività didattica, ad utilizzare telefoni cellulari, lettori mp3, IPOD, videogiochi gli stessi saranno ritirati, anche se spenti e consegnati al Dirigente Scolastico.
6. Materiali inopportuni non richiesti per l'attività scolastica, saranno ritirati e eventualmente consegnati al Dirigente Scolastico il quale, unitamente al Consiglio di Classe, valuterà i provvedimenti da prendere.
7. L'abbigliamento deve essere consono all'ambiente scolastico, appropriato alle attività da svolgere e tale da non mettere a disagio gli altri. Non è permesso indossare, ad esempio, pantaloni a vita molto bassa che lascino scoperti gli indumenti e/o le parti intime, pantaloncini troppo corti, canottiere, ciabatte e indumenti con scritte o simboli allusivi o offensivi.
8. Le infrazioni sopra citate influiranno sulla determinazione del giudizio di comportamento.

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998.
2. I provvedimenti esplicitati in questo articolo sono applicabili agli alunni di scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria, l'applicazione di eventuali sanzioni è applicabile con gli adattamenti e la flessibilità necessaria in rapporto all'età degli alunni
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il docente o l'organo collegiale preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni verbalmente.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni disciplinari applicabili nell'Istituto sono da rapportarsi all'infrazione dei doveri degli alunni indicati nel presente Regolamento e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell'infrazione.

Regolamento di disciplina degli studenti

Art. 1 - Mancanze disciplinari

1. Si configurano come mancanze lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.).

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico per finalità non didattiche;
- b) fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- c) frequentare irregolarmente le lezioni;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per negligenza o disattenzione;
- f) reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- c) compiere atti di vandalismo su cose;

- d) compiere atti di violenza su persone;
- e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 2 - Sanzioni

Per le suddette mancanze disciplinari, a seconda della gravità, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) risarcimento dei danni provocati ad ambienti, arredi, libri, apparecchiature tecnico scientifiche, materiale sportivo. In caso di danni materiali, oltre al risarcimento economico, è prevista una sanzione che abbia una valenza rieducativa. Il risarcimento dei danni provocati dagli studenti verrà addebitato alle rispettive famiglie per vie ufficiali, con procedure ufficiali;
- d) non partecipazione a uscite didattiche, visite d'istruzione e viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola;
- e) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo **non** superiore a 15 gg;
- f) allontanamento dalle attività in presenza o a distanza per un periodo **superiore** a 15 gg.;
- g) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni, salvo quelle previste dall'art 9 bis del D.P.R. 235/2007, sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni non possono ledere il diritto allo studio del trasgressore, ad eccezione del caso in cui venga violato il diritto allo studio e il benessere degli altri.

Art. 3 – Procedure per gli interventi disciplinari

La sanzione di cui all'art. 2 punto a) è irrogata dal singolo docente.

La sanzione di cui all'art. 2 punto b) è irrogata dal docente personalmente e, ove si ritenga necessario, può essere formalizzata dal Consiglio di classe o dal dirigente scolastico;

Le sanzioni di cui all'art. 2 punti c), d), e) sono irrogate dal Consiglio di classe, previa discussione nella forma allargata.

Le sanzioni di cui all'art. 2 punti f) e g) sono irrogate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 4 - Finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 5 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, il quale verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'arrivo del ricorso sospende la sanzione disciplinare eventualmente in atto, che si completerà immediatamente dopo l'eventuale delibera negativa dell'Organo di Garanzia nei confronti del ricorso che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni: qualora non si esprima entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia, qualora la sanzione sia in parte, o del tutto attuata, determina l'annullamento dell'atto della sanzione, la sua conseguente sottrazione dal fascicolo personale dell'alunno, e la non considerazione ai fini della valutazione quadrimestrale e finale dell'alunno per quanto attiene il comportamento.

Art. 6 – Organo di Garanzia

A livello di Istituto è istituito un Organo di Garanzia interno con le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia interna all'istituto è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- due docenti designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno;
- due genitori designati dal Consiglio di Istituto nel suo seno;

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare il Segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese: non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Istituto provvederà a nominare membri supplenti in caso di decadenza o incompatibilità.

L'Organo di Garanzia ha durata triennale e decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 7 - Mancanze disciplinari e relativi provvedimenti

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare	Ritardi (escluso quelli documentabili per motivi di salute) Assenze (escluse quelle	Comunicazione alla famiglia con obbligo di accompagnamento a scuola (rispettivamente dopo il	Dirigente Scolastico o coordinatore di classe delegato dal dirigente

	dovute a motivi di salute e gravi motivi personali o per situazioni oggettive documentabili dai servizi sociali, autorità giudiziaria, polizia, ecc.)	terzo ritardo nel periodo trimestrale, il quarto ritardo nel periodo di cinque mesi e per assenze saltuarie e ripetute). Abbassamento del giudizio sul comportamento	Consiglio di Classe
Segnalazione di episodi incivili	Mancanza di collaborazione nell'accertamento della verità Ogni altro comportamento che sia ritenuto scorretto dall'etica scolastica.	a) Ammonizione verbale b) Ammonizione scritta Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento	Docente Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
Regolarità della comunicazione scuola-famiglia	Non far firmare le comunicazioni. Falsificare la firma dei genitori	a) Ammonizione verbale b) Ammonizione scritta	Docente Dirigente Scolastico
Comportamento corretto e collaborativo durante lo svolgimento dell'attività didattica	Disturbo della lezione; Disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni e continuativi durante le attività scolastiche; Non eseguire i compiti assegnati e/o non portare il materiale didattico; Mancato rispetto delle consegne didattiche.	a) Ammonizione verbale b) Ammonizione scritta d) Allontanamento dalle attività in presenza o a distanza fino a 15 gg. e) Esclusione da tutte le uscite didattiche	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza e salute	Inosservanza ripetuta; Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio scolastico;	a) Ammonizione verbale b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul	Docente Dirigente Scolastico

	<p>Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi</p> <p>Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto compromettendo la salute degli altri</p> <p>Uso e/o cessione occasionale di sostanze stupefacenti</p>	<p>registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori.</p> <p>c) Se si creano potenziali situazioni di rischio per la propria e altrui incolumità, o addirittura danno a persone o cose, allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, in modo commisurato alla gravità dei rischi o dei danni cagionati</p> <p>d) Esclusione da tutte le uscite didattiche</p> <p>e) Nei casi di uso/cessione di sostanze stupefacenti in modo occasionale, ovvero con riferimento a episodio isolato, verrà deliberato l'allontanamento dalle attività in presenza o a distanza in modo commisurato all'infrazione e/o ai danni cagionati a sé e a terzi . Si procederà in ogni caso a denuncia ai Carabinieri o Polizia di Stato</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe Consiglio di Istituto</p>
<p>Tenere il cellulare spento durante le ore di lezione in presenza o nel tempo di permanenza a Scuola, anche nel cortile /oppure: Utilizzare i dispositivi digitali e di connessione esclusivamente per le finalità della DAD</p>	<p>Uso dei dispositivi per finalità non didattiche durante le lezioni o le varie attività didattiche</p>	<p>a) Ammonizione scritta e b) Presa in custodia del dispositivo fino al ritiro da parte di familiare maggiorenne</p>	<p>Docente Dirigente Scolastico</p>

	<p>Comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o dei compagni;</p> <p>Mancato rispetto della proprietà altrui.</p>	<p>c) In casi di recidiva o nel caso si offenda la dignità di una persona, l'allontanamento dello studente dalle attività didattiche in presenza o a distanza, fino a 15 gg.</p> <p>d) Esclusione da tutte le uscite didattiche</p> <p>d) Risarcimento dei danni eventualmente provocati oltre che sulla persona anche su beni personali (il risarcimento è un dovere non una sanzione).</p> <p>e) Nei casi di bullismo e/o comportamenti reiterati e persecutori che vadano a minare la salute, il benessere e la serenità di persone nell'ambiente scolastico, potrà essere adottato un provvedimento di cui alle lettere f) e g) dell'art. 2 del presente regolamento</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>Utilizzo corretto delle strutture e dei sussidi didattici</p>	<p>Danneggiamento colposo di locali, arredi o oggetti personali e/o scolastici.</p> <p>Danneggiamento volontario di locali, arredi o oggetti personali e/o scolastici.</p> <p>Accesso a siti/contenuti non autorizzati (compresi social network) durante le attività didattiche.</p>	<p>a) Richiamo verbale dello studente e ricostituzione dello stato preesistente delle cose.</p> <p>b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori.</p> <p>c) Per danni di una certa entità, allontanamento dello studente dalle attività didattiche in presenza o a distanza, da 1 a 15 giorni.</p> <p>d) Risarcimento danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione).</p> <p>e) Per accesso a siti/contenuti non autorizzati, allontanamento da 1 a 15 gg</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p>

		f) Esclusione da tutte le uscite didattiche	
Non provocare allarmi ingiustificati	Interruzione di pubblico servizio	d)Allontanamento dalle attività in presenza o a distanza fino a 15 gg. e denuncia all'Autorità giudiziaria	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
Gravi violazioni ai doveri enunciati nei precedenti punti	<p>Gravi e ripetuti oltraggi alle persone, comprese le manifestazioni di odio/pregiudizio etnico, religioso e di genere.</p> <p>Violenza fisica alle persone da cui derivi danno e/o pregiudizio alla salute, benessere e serenità dell'altro</p> <p>Violenza psicologica reiterata ai danni di studenti, intesa alla segregazione e/o alla mutilazione della libertà e dei diritti personali (c.d. "bullismo"), anche attraverso l'uso delle tecnologie, media, social (cyber bullismo)</p> <p>Comportamenti che generino elevato allarme ingiustificato, al contrario, effettivi rischi, pericoli, destabilizzazione</p> <p><u>Uso/cessione ripetuto e/o organizzato e/o sistematico di sostanze stupefacenti</u></p>	<p>Sospensione con allontanamento dalle attività didattiche in presenza o a distanza superiore ai 15 giorni, in relazione alla gravità e/o recidiva del fatto.</p> <p>Allontanamento dalle attività didattiche in presenza o a distanza fino al termine dell'anno scolastico e/o esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato</p> <p>Denuncia alla Polizia di Stato</p>	Consiglio di Istituto

Art.8 – Motivazione del provvedimento

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990).

Art. 9 – Comunicazione alla famiglia dello studente

1. Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalle attività in presenza o a distanza, tale provvedimento deve essere comunicato alla famiglia che dovrà prenderne visione.
2. La famiglia può essere convocata dal Dirigente Scolastico a partecipare al Consiglio di Classe nella fase finale attinente alla comunicazione della sanzione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.
3. Nel periodo di allontanamento dalle attività in presenza o a distanza è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

Art. 10 – Patto di corresponsabilità educativa

1. Il patto di corresponsabilità implica l'impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell'istituzione scolastica all'osservanza dei doveri e all'esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti, decreti e leggi dello Stato ed insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia.
2. E' elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente all'iscrizione all'Istituto scolastico.